

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 484

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1994

Istituzione del tutore scolastico

ONOREVOLI SENATORI. - L'avvio di corsi per la formazione del «tutore scolastico» presume l'identificazione di uno specifico profilo professionale, considerata l'assenza di una simile definizione.

Il problema presenta difficoltà per la previsione di tutti gli interventi che il «tutore scolastico» può svolgere e per la non uniformità della tipologia soprattutto dei minori in età scolare.

La proposta del «tutore scolastico» passa peraltro attraverso un'analisi delle istituzioni educative ed una ricerca volta ad identificare le mancate previsioni di tutela dei minori impegnati nell'attività scolastica e di assenza delle verifiche educative nei rapporti interpersonali e socio-ambientali; analisi che hanno determinato la necessità di porre la prevenzione quale principio ispiratore di ogni intervento educativo, prevenzione che si vuole concretizzata attraverso una mirata azione pedagogica diversificata secondo il seguente itinerario:

1) fornire alla famiglia conoscenze ed adeguate metodologie di intervento affinché possa concretamente e pienamente svolgere la propria funzione educante, sancita dalla Costituzione italiana;

2) sostenere l'impegno scolastico del minore nell'affrontare e tradurre il momento istruttivo in relazioni socio-educative, nei rapporti interpersonali;

3) adoperarsi affinché non venga mortificata, nel corso dell'attività didattica, la dignità della persona del minore al quale va riconosciuto il diritto alla riservatezza, e a manifestare, sperimentare ed esercitare le forme espressive della propria personalità;

4) ricercare e segnalare eventuali assenze e carenze nei processi di formazione della personalità del minore, proporre interventi integrativi, soluzioni metodologiche, prevenendo così il sorgere di quelle disposizioni e di quegli atteggiamenti che possono costituire le radici dell'alcolismo, del tabagismo, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

La situazione minorile è sempre più legata a diverse motivazioni di ordine socio-familiare: economiche, carenze psicologiche, fallimento scolastico, mancanza di un genitore, presenza di soggetti etilici e drogati, scarsa o deleteria o assente capacità educativa da parte dei genitori.

È noto, inoltre, che alcoolismo, tabagismo, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope hanno le loro radici in disposizioni, in atteggiamenti che si formano precocemente nel soggetto e sui quali molto può l'educazione. Tutto ciò, mentre la potenzialità educativa e preventiva della scuola viene spesso vanificata dalla diversità degli obiettivi, dei metodi e delle valutazioni perseguiti dai sistemi istituzionali e delle organizzazioni socio-sanitarie.

Persiste, infine, una lacerazione del dialogo scuola-famiglia in cui i giovani non sono interpreti di una cultura che venga quotidianamente vissuta come un proprio modo di essere, di pensare, di agire.

L'assenza, nelle strutture socio-scolastiche e familiari, di una incisiva attività pedagogica diversificata in più ampi settori di intervento educativo richiede una nuova figura di educatore: il «tutore scolastico», al fine di concretizzare mirati progetti educativi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita la figura del «tutore scolastico».

2. Il tutore scolastico è un operatore che ha competenze integrate di tipo educativo, psico-sociale, giuridico-assistenziale, che permettono la individualizzazione dei bisogni del discente, per sostenere in modo adeguato il suo corretto rapporto tra scuola e famiglia.

Art. 2.

1. Il tutore scolastico svolge funzioni educative, preventive e di sostegno, contribuendo direttamente alla migliore formazione della personalità del minore; collabora con il discente per il superamento delle emergenti quotidiane difficoltà che possono interferire nel corso dei suoi studi.

2. Il tutore scolastico sostiene e contribuisce all'arricchimento e al potenziamento della funzione pedagogica della famiglia.

3. Il tutore scolastico coopera con la scuola nel segnalare e rimuovere interferenze di natura socio-ambientale, di affaticamento mentale, psicosomatiche, affettive, emotive e di esigenze esistenziali.

4. Per il conseguimento dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3, il tutore scolastico può segnalare al consiglio di classe le eventuali carenze ed esigenze manifestate dal discente in modo che il consiglio di classe possa verificarne le cause e deliberare provvedimenti.

Art. 3.

1. Il tutore scolastico ha l'obbligo di relazionare per iscritto, in via riservata, sul proprio operato ogni tre mesi. La relazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è unica nel contenuto e contemporaneamente è inviata al sovrintendente scolastico interregionale, da cui dipende la scuola in cui il tutore scolastico opera, al giudice tutelare competente, al presidente dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) della regione in cui si svolge l'attività del tutore scolastico medesimo.

2. La relazione di cui al comma 1 deve essere descrittiva delle singole operazioni compiute, dei risultati ottenuti, degli ostacoli o delle difficoltà incontrate, di cui deve essere specificata la natura.

Art. 4.

1. Le discipline di studio si prefigurano nei seguenti contenuti generali:

a) Medicina scolastica, articolata in due sezioni:

1) igiene personale, alimentazione, affaticamento, tabagismo, alcoolismo, stupefacenti e sostanze psicotrope; educazione sessuale; emotività e disturbi gastroenterici; sforzo mentale, tensione, implicanze cardiovascolari;

2) allergie, ipertensione, stress; igiene dell'ambiente; attività respiratorie, affaticamento; lavoro-resistenza nei minori in età scolare.

b) Pedagogia, articolata in due sezioni:

1) fondamenti di pedagogia generale; pedagogia della famiglia; reato in educazione;

2) metodologia e tecniche di insegnamento; programmazione, valutazione, sperimentazione; metodi di studio, verifiche: apprendimento, istruzione, educazione; disadattati ed *handicap*.

c) Psicologia, articolata in due sezioni:

1) premesse generali; crescita e sviluppo: infanzia, adolescenza; motivazioni, emozioni, percezione, memoria, apprendimento;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) struttura della personalità: attività onirica, conflitto e adattamento, salute mentale, patologia dell'*handicap*, malattie psicomatichè.

d) Legislazione scolastica, che comprende:

1) programmi ministeriali scolastici; leggi, decreti e circolari, loro definizione giuridica; significato giuridico e valenza educativa dei provvedimenti disciplinari in regime scolastico e familiare; patria potestà, disciplina scolastica e tutela dei minori; funzione giuridica dei sistemi decimologici e loro diversità nei diversi ordini scolastici;

2) rapporti giuridici ed educativi nei provvedimenti «didattici»: previsioni preventive ed emendative a tutela del minore; etica: deontologia professionale.

e) Educazione civica:

1) la Costituzione italiana.

Art. 5.

1. È demandato al Ministero della pubblica istruzione il compito dell'organizzazione generale dei corsi, secondo le vigenti normative in materia.

2. Il numero dei partecipanti al corso per la formazione del tutore scolastico è previsto in ventiquattro unità. Gli allievi vengono ammessi attraverso i seguenti accertamenti selettivi:

- a) idoneità fisica;
- b) idoneità psico-attitudinale;
- c) buona condotta;
- d) *curriculum* scolastico.

3. Gli ammessi al corso sperimentale devono essere di età non superiore ad anni trentacinque e devono essere provvisti di diploma di scuola media superiore.

4. Per non essere esclusi dal corso, gli allievi non devono superare i venticinque giorni effettivi di assenze giustificate.

5. Le lezioni si svolgono per un numero di ore non inferiore a quattro giornaliere. L'orario settimanale e i criteri di valutazione per le verifiche scritte ed orali vengono concordati tra i docenti in base alle propo-

ste formulate dal docente di pedagogia di cui alla lettera *b*), n. 1), esperto in materia.

6. Quotidianamente sono effettuate verifiche orali, le cui valutazioni sono riportate, per ciascun allievo, su apposite schede personali. L'attività didattica si conclude con un breve profilo personale dell'allievo, prima dell'inizio degli esami finali.

7. Gli esami finali hanno luogo due settimane dopo la conclusione delle lezioni e si articolano in due fasi:

a) relazione scritta su un argomento proposto dalla commissione d'esame, composta dal collegio dei docenti, sulla base dei risultati conseguiti da ciascun allievo durante il corso. L'argomento della relazione è comunicato agli allievi un mese prima degli esami; la relazione deve essere presentata dieci giorni prima della sua discussione;

b) colloquio sul programma svolto con particolare riferimento ai contenuti della relazione.

8. Al termine degli esami, positivamente conclusi, è rilasciato un attestato di tutore scolastico avente valore legale.

9. Il tutore scolastico è destinato ad assumere servizio nelle scuole statali, di ogni ordine e grado, in ragione di un tutore» per ogni unità didattica superiore ad otto alunni per classe e per un numero di classi non superiore a tre.